



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **16**  
del 04/03/2017

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione Regolamento sul diritto di Interpello**

L'anno **Duemiladiciassette** e questo dì **Quattro** del mese di **Marzo** alle ore **09:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

Fiorentini Antonio  
Cai Nadia  
Fiorentini Leonardo  
Cillani Sara  
Pambieri Liviana  
Mannarino Marco  
Morelli Federico  
Tedaldi Alessandro  
Simoni Luca  
Zanoli Sergio  
Mancini Davide  
Venturi Filippo  
Carlotti Sauro  
Bertaccini Luca  
Gulinelli Daniele  
Strozzi Gabriele

Totale presenti: 16

### **Assenti**

Azzalli Gabriella

Totale assenti: 1

Sono presenti gli Assessori: Baldini, Pamini, Borea, Cillani G., Chiarini.

Giustificano l'assenza i Consiglieri:

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) Mancini Davide
- 2) Cillani Sara
- 3) Bertaccini Luca

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Consigliere Azzali è entrato al p.to 3 dell'OdG

**Presenti n. 17 Consiglieri**

**Seduta del 04/03/2017**

**Nr. 16**

**Oggetto:** Approvazione Regolamento sul diritto di Interpello.

*Il presente punto è stato trattato unitariamente, a seguito deliberazione unanime del Consiglio comunale, con il punto avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati". Per quanto concerne la trascrizione della discussione, si effettua, pertanto, un rinvio per relationem, al contenuto della suddetta deliberazione. Singolarmente sono invece rese le dichiarazioni di voto e le votazioni.*

**Nadia Cai – Presidente:** Punto n. 9 – approvazione regolamento sul diritto di interpello. Dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**Richiamata** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1: *"La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la ;soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare:

- il comma 1, che prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima;
- il comma 2, il quale dispone che i regolamenti devono approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio;

**Dato atto** che a norma dell'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato, per l'anno 2017, al 31 marzo 2017;

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n.112 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" ed in particolare l'art. 1 "Principi generali" e l'art. 11 "Interpello del contribuente";

**Visto** il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", in attuazione della legge n. 23/2014 – art. 6, comma 6;

**Inteso** fornire al contribuente uno strumento utile ed agile per fruire del diritto di interpello;

**Inteso** altresì perseguire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia tributaria fra i Comuni aderenti all'Unione;

**Esaminata** la bozza regolamentare proposta da IFEL –Fondazione Anci;

**Vista** la proposta di Regolamento sul Diritto di Interpello formulata dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riordino della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e informazione;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nell'incaricato di Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2017-2019, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) 7) del Tuel è necessaria l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione che è stato reso con parere nr. 7/2017 in data 27/02/2017 acquisito al protocollo generale nr. 3665 del 28-02-2017;

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dopo votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti, di cui 14 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.);

## **DELIBERA**

a) per le motivazioni esposte in premessa, di approvare il Regolamento sul Diritto di Interpello, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

b) di pubblicare il presente atto e l'allegato regolamento sull'apposito sito istituzionale del Comune di Argenta, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

c) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite pubblicazione sul sito Portale Federalismo Fiscale;

d) di dare atto che il Regolamento sul Diritto di Interpello entra in vigore il 1° gennaio 2017;

Quindi con successiva e separata votazione palese da parte dei n. 17 Consiglieri presenti, di cui 14 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.);

## **DELIBERA**

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

#### **Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

#### **Parere regolarità contabile: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
***Nadia Cai***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dott.ssa Valeria Villa***

La presente copia composta da n. .... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.  
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

# **COMUNE di ARGENTA (Provincia di Ferrara)**

## **REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO**

INDICE

**Articolo 1** - Oggetto del Regolamento

**Articolo 2** - Presentazione dell'istanza dell'interpello

**Articolo 3** - Istanza di interpello

**Articolo 4** - Adempimenti del Comune

**Articolo 5** - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.... del .....*

## **Regolamento sul diritto di INTERPELLO**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1-11 della legge 27 luglio 2000, n.112 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Servizio tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

### **Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Articolo 3 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Articolo 4 - Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune.

#### **Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.